

## APPROFONDIMENTO CIVILE

## Lavoro: Cass. civ. sez. lav., ord. n. 8628/2024 rinvia alle SS. UU. della Cass. civ. la decisione sull'estensione soggettiva dei benefici economici della L. 244/2007

Data pubblicazione:	07/07/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

### Contenuto

La **Cassazione**, con l'**ordinanza n. 8628 del 2 aprile 2024**, ha rinviato la decisione alle **Sezioni Unite**, in materia di benefici economici spettanti ai familiari superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in particolare riguardo all'**estensione di tali benefici ai sensi dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007**. **Dettagli del rinvio:**

- La questione riguarda l'interpretazione e l'applicazione dei benefici economici previsti per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, specificamente attraverso l'estensione disposta dall'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007.
- Il **rinvio alle Sezioni Unite** è stato disposto **ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c.**, per una questione già decisa in senso difforme dalla stessa Sezione.
- Ciò indica una **divergenza** interpretativa **all'interno della Corte di Cassazione** stessa su un aspetto specifico dei **benefici spettanti a queste categorie di soggetti**, rendendo necessaria una decisione da parte delle Sezioni Unite per garantire uniformità giurisprudenziale.

**L'art. 2, comma 105 della L. 244/2007** ha esteso "alle vittime del dovere e ai loro familiari" i benefici di cui all'**art. 5, comma 3 della L. 206/2004**. Il comma 106 ha poi chiarito che "ai soggetti di cui al comma 105 si applicano le medesime disposizioni" delle vittime del terrorismo.

dal 1° gennaio 2008 anche i figli maggiorenni non conviventi delle vittime del dovere e della criminalità organizzata hanno diritto agli stessi benefici economici previsti per le vittime del

terrorismo, incluso lo speciale assegno vitalizio di €1.033 mensili, senza necessità di dimostrare la convivenza o l'essere a carico.

### **Dunque il cuore del contrasto giurisprudenziale è:**

- se tale estensione valga solo per i tipi di benefici (es. assegno vitalizio, assunzione, esenzione IRPEF)

oppure

- anche per i soggetti legittimati a beneficiarne (es. figli maggiorenni non conviventi).

### **Oggetto**

Riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3, L. 206/2004 a favore del figlio non convivente e non fiscalmente a carico di una vittima del dovere.

Punti chiave dell'interpretazione estensiva

#### **1. Estensione soggettiva dei benefici**

La Corte afferma che l'art. 2, commi 105 e 106, della L. 244/2007 ha equiparato in tutto e per tutto le vittime del dovere e i loro familiari alle vittime del terrorismo, non solo sul piano oggettivo (tipologia dei benefici), ma anche su quello soggettivo (categorie di aventi diritto).

*"L'estensione non può riguardare solo le misure di sostegno economico ma anche l'ambito soggettivo dei destinatari."*

#### **2. Superamento del requisito di convivenza**

A differenza di quanto previsto dalla normativa previgente e da un'interpretazione restrittiva (**Cass. n. 11181/2022**), la Cassazione del 2024 ritiene superfluo il requisito della convivenza o del carico fiscale, se il richiedente è figlio superstite.

*"Il legislatore ha inteso rimuovere ogni ostacolo al pieno riconoscimento dei diritti dei superstiti, anche se economicamente indipendenti."*

#### **3. Interpretazione costituzionalmente orientata**

L'interpretazione estensiva si fonda anche sulla parità di trattamento ex art. 3 Cost.: non sarebbe giustificabile trattare in modo diverso i superstiti di vittime del dovere rispetto a quelli del terrorismo.

*"Non può ritenersi legittima una disparità di trattamento tra i figli di vittime del terrorismo e quelli delle vittime del dovere."*

#### **4. Limite soggettivo del comma 4 (esclusione per reati)**

Rimane ferma l'inapplicabilità dei benefici nei confronti dei soggetti condannati o rinviati a giudizio per reati legati al terrorismo o alla criminalità organizzata (art. 5, comma 4).

## **Effetti pratici della sentenza n. 8628/2024**

### **Profilo**

#### **Interpretazione estensiva (Cass. 8628/2024)**

Figlio non convivente

***Ha diritto ai benefici***

**Figlio fiscalmente autonomo**

***Ha diritto ai benefici***

#### **Ambito soggettivo art. 5, co. 3**

***Si applica interamente anche ai familiari delle vittime del dovere***

**Condanna per reati ex co. 4**

Esclusione confermata

### **Conclusione**

La **Cassazione, con la sentenza n. 8628/2024**, rafforza l'equiparazione integrale tra vittime del terrorismo e del dovere, affermando che anche i figli superstiti maggiorenni, non conviventi e autonomi hanno diritto a ricevere i benefici dell'art. 5, comma 3, L. 206/2004.

**L'estensione operata dai commi 105 e 106 dell'art. 2 della Legge 244/2007** non può, secondo questa lettura, essere limitata solo alla natura dei benefici, ma deve riguardare anche l'identificazione dei soggetti legittimati.

*A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*